ATTESTAZIONE – RELAZIONE

DEL PROFESSIONISTA NOMINATO EX ART. 15 – COMMA 9 – L. 3/2012

Professionista nominato

DOTT.SSA [redacted]
Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze – n. [redacted]
Registro dei Revisori Contabili – n. 162854
Via A. Manzoni, 13 - Empoli (Fi)
[redacted]
E-mail: [redacted]

INDICE

Sommario

A. OGGETTO DELL'INCARICO 3
B. IL PIANO DEL CONSUMATORE 4
C. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI 7
D. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 7
E. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL CONSUMATORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 9
F. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 9
G. VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA 11
H. FATTIBILITA' DEL PIANO 13
I. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE 14

PREMESSA

La sottoscritta *Dott.ssa* [redacted]nata a Pisa il 09/10/1979, con studio professionale in Empoli Via A. Manzoni, 13, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [redacted] nominata professionista ex art 15, comma 9, della Legge 3/2012 (d'ora in avanti anche L.S. – Legge Sovraindebitamento);

PREMESSO

- che la sig.ra [redacted] (d'ora in avanti Sovraindebitata) nata a Impruneta (FI) il 22 giugno 1951, [redacted], residente in Impruneta (FI) - Via Imprunetana per Pozzolatico, n. 12, in data 19.11.2014 ha depositato istanza ex art 15 L.3/2012 per la nomina di un professionista facente le funzioni di organismo di composizione della crisi;
- che in data 01.12.2014 è stata nominata dal G.D. Dott. [redacted] la sottoscritta Dott.ssa [redacted] quale organismo di composizione della crisi (d'ora in avanti OCC) e che la stessa ha accettato l'incarico;
- che dal 18.1.2013 sono entrate in vigore le modifiche alla L.3/2012 portate dal decreto legge 179/2012 convertito nella legge. 221/2012;

CONSIDERATO CHE

- la Sig.ra [redacted] è da considerarsi "sovraindebitata" ex art. 6 comma 2 lettera a) L.S.;
- la Sovraindebitata è da considerarsi "consumatore" ex art. 6 comma 2 lettera b) L.S.;
- come previsto dall'art 7 L.S. la signora [redacted]:
  - <u>non</u> è soggetta a procedure concorsuali;
  - <u>non</u> ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni a procedure di cui al capo II della L. n. 3/2012;
  - <u>non</u> ha subito provvedimenti ex artt. 14 e 14bis LS;
  - <u>non</u> risulta aver effettuato atti in frode ai creditori come previsto dall' art 12 bis c.1 LS;
  - ha consegnato alla scrivente una prima bozza di proposta di Piano del Consumatore ex art 12-bis L.S. in data 30/01/2015. In data 27/03/2015, a seguito di accertamenti presso Banche dati pubbliche effettuati dalla scrivente, la Sig.[redacted] ha presentato una seconda bozza di relazione. La scrivente provvederà ad attestare quest'ultima

proposta.;

Tutto ciò premesso la sottoscritta

presenta la seguente

RELAZIONE EX ART. 9, COMMA 3 BIS, L.S. CON ATTESTAZIONE EX ART 9, SECONDO COMMA L.S.

* * * * *

A. OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto la redazione della relazione ex art. 9, comma 3 bis, del L.S. e l'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, L.S.

Al fine dell'espletamento dell'incarico la presente relazione deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del consumatore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché la probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infine, così come emerge dal combinato disposto dell'art. 9, comma 2, L.S. e dell'art. 15 comma 6, LS, la sottoscritta dovrà verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ed dovrà attestare la fattibilità del piano.

A tal fine si rammenta che, oltre la già citata attestazione, la proposta deve prevedere ex art. 9, comma 2:

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

- elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare;
- certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);
- dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

B. IL PIANO DEL CONSUMATORE

La sovraindebitata ha consegnato alla scrivente una domanda ex art 12- bis L.S.

In particolare il piano prevede il pagamento di una percentuale dei debiti, attraverso la liquidazione della pensione della sovraindebitata pari ad € 1.040,00. La Sig.ra [redacted] è titolare di n. 2 beni mobili registrati:

- [redacted]
- [redacted]

Tali beni mobili registrati sono da considerarsi privi di valore commerciale.

Dalle visure risulta che l'autovettura intestata è una FIAT 500, che però è stata venduta nel maggio 2014. La Signora [redacted] possedeva anche una Toyota Yaris – acquistata tramite finanziamento Compass – che è stata venduta in permuta con la Lancia Ypsilon (oltre conguaglio), di cui adesso è proprietaria. Tale passaggio, come risulta dalla visura PRA, non è stato ancora trascritto.

Tali beni mobili registrati sono da considerarsi privi di valore commerciale.

La scrivente professionista esprimerà il proprio parere sul seguente *"Piano del consumatore"*:

	debiti da domanda			prospettiva pagamento	
creditore	valore nominale originario	pagato	debito residuo	% di pagamento	Presumibile esborso
Spese procedura	€ 3.635,00		€ 3.635,00	100,00%	€ 3.635,00
Fondo spese imprevisti (interessi equitalia, spese, ecc.)	€ 647,43		€ 647,43	100,00%	€ 647,43
dott. Andrea Sismondi	€ 1.040,00	€ -	€ 1.040,00	100,00%	€ 1.040,00
[redacted]	€ 350,00		€ 350,00	36,00%	€ 126,00
condominio	€ 210,00		€ 210,00	36,00%	€ 75,60
[redacted]	€ 44.688,00	€14.958,00	€ 29.730,00	36,00%	€ 10.702,80
[redacted] n..... 7506	€ 4.000,00	€ 100,00	€ 3.900,00	36,00%	€ 1.404,00
[redacted] n. 6702 07** *** *936	€ 1.500,00	€ 158,00	€ 1.362,00	36,00%	€ 490,32
[redacted] n. [redacted]	€ 13.408,08	€ 6.473,28	€ 6.934,80	36,00%	€ 2.496,53
CESSIONE QUINTO [redacted]	€ 24.000,00	€ 3.000,00	€ 21.000,00	36,00%	€ 7.560,00
[redacted] c/c n. ...13643-63	€ -	€ -	€ 3.600,00	36,00%	€ 1.296,00
[redacted] carta			€ 1.462,00	36,00%	€ 526,32
	€ 93.478,51		**€ 73.871,23**		**€ 30.000,00**

Il piano prevede quindi il pagamento integrale dei seguenti oneri in prededuzione:

- compenso OCC ed eventuali ulteriori oneri di procedura;
- compenso professionista che ha assistito alla predisposizione del piano;

Tali pagamenti impegneranno le prime 20 mensilità del piano (da giugno 2015 a gennio 2017).

Infine verranno soddisfatti i restanti creditori chirografari, nella percentuale del 36,00% del credito vantato (da febbraio 2017 a maggio 2025).

Si precisa che, qualora venisse richiesto alla sottoscritta di adempiere al debito del sig [redacted]

(di cui è garante) la percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari potrebbe scendere dal 36,00% al 33,00% secondo lo schema che segue:

	debiti da domanda			prospettiva pagamento	
creditore	**valore nominale originario**	**pagato**	**debito residuo**	**% di pagamento**	**Presumibile esborso**
Spese procedura	€ 3.635,00		€ 3.635,00	100,00%	€ 3.635,00
Fondo spese imprevisti (interessi equitalia, altre spese, eccc)	€ 657,90		€ 657,90	100,00%	€ 657,90
dott. Andrea Sismondi	€ 1.040,00	€ -	€ 1.040,00	100,00%	€ 1.040,00
[redacted]	€ 350,00		€ 350,00	33,00%	€ 115,50
condominio	€ 210,00		€ 210,00	33,00%	€ 69,30
[redacted]a	€ 44.688,00	€ 14.958,00	€ 29.730,00	33,00%	€ 9.810,90
[redacted]: n..... 7506	€ 4.000,00	€ 100,00	€ 3.900,00	33,00%	€ 1.287,00
[redacted]n. 6702 07**936	€ 1.500,00	€ 158,00	€ 1.362,00	33,00%	€ 449,46
[redacted]n. [redacted]	€ 13.408,08	€ 6.473,28	€ 6.934,80	33,00%	€ 2.288,48
CESSIONE QUINTO [redacted]	€ 24.000,00	€ 3.000,00	€ 21.000,00	33,00%	€ 6.930,00
[redacted]p. c/c n. ...13643-63	€ -	€ -	€ 3.600,00	33,00%	€ 1.188,00
[redacted] carta			€ 1.462,00	33,00%	€ 482,46
Fidejussione [redacted]	€ -	€ -	€ 6.200,00	33,00%	€ 2.046,00
	€ 93.488,98		**€ 80.081,90**		**€ 30.000,00**

C. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Al fine di individuare le cause dell'indebitamento e la diligenza del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, la sottoscritta professionista ha appreso le informazioni necessarie tramite autocertificazione della sovraindebitata (all. 1).

Le cause che hanno portato al dissesto ed al sovraindebitamento sono da ricercarsi principalmente nel pessimo stato di salute in cui versano la Sig.ra [redacted] e suo figlio [redacted]

Quest'ultimo infatti, a causa di una patologia derivante dall'abuso di alcolici, ha anche contratto debiti di varia natura, che la Sig.ra [redacted] si è trovata a pagare aumentando così il proprio indebitamento.

D. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La sottoscritta, al fine di analizzare la solvibilità del consumatore, ha proceduto analizzando i risultati delle banche dati creditizie - che si allegano - e calcolando l'incidenza delle rate dei vari finanziamenti sulla pensione percepita.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la scrivente ha preso visione delle seguenti banche dati che confermano in linea di massima le situazioni esposte:

- Centrale rischi (all. 2);
- Centrale allarme interbancaria (all. 3);
- Consorzio Tutela del Credito (all. 4);
- Crif (all. 5).

Dall'analisi compiuta emerge in modo evidente che c'è stato un progressivo indebitamento a partire dal 2011.

Ciò è confermato anche dai risultati del calcolo dell'incidenza delle rate dei vari finanziamenti sulla pensione percepita dalla sovraindebitata.

Dalla documentazione presentata alla sottoscritta risulta che la pensione mensile percepita è pari ad € 1.040,00, pertanto i risultati ottenuti per ogni singolo anno sono i seguenti

Anno 2011:

DEBITORE	IMPORTO RATE	INCIDENZA RATA SU PENSIONE PERCEPITA
[redacted]	€ 161,62	15,54%
TOTALE	€ 161,62	15,54%

Anno 2013:

DEBITORE	IMPORTO RATE	INCIDENZA RATA SU PENSIONE PERCEPITA
[redacted]	€ 161,62	15,54%
[redacted]	€ 200,00	19,23%
TOTALE	€ 359,62	34,77%

Anno 2014:

DEBITORE	IMPORTO RATE	INCIDENZA RATA SU PENSIONE PERCEPITA
[redacted]	€ 159,62	15,54%
[redacted]	€ 200,00	19,23%
[redacted]	€ 118,00	11,35%
[redacted](***936)	€ 50,00	4,81%
[redacted]	€ 372,40	35,81%
TOTALE	€ 900,02	86,74%

Dall'analisi compiuta emerge in modo evidente che c'è stato un progressivo indebitamento, a

partire dal 2011, per aumentare nel 2013 e nel 2014.

Dai documenti presentati alla sottoscritta emerge che la [redacted] è garantita dalle ritenute sulla pensione mensile della sovraindebitata per la somma di € 200,00 per la cessione del quinto dello stipendio.

Si precisa che nella proposta di piano consegnata alla scrivente la cessione del quinto viene meno, in quanto la pensione viene considerata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, ma non della cessione del quinto; contemporaneamente, il credito della [redacted] è stato ristrutturato.

E. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL CONSUMATORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non si ha notizia di atti impugnati dai creditori.

F. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Preliminarmente la sottoscritta ritiene doverose due precisazioni:

- per "depositata" si intende consegnata al sottoscritto OCC;
- la sovraindebitata, in quanto consumatore, è, per definizione, non tenuta alla conservazione di alcun tipo di documento contabile. Risulta, quindi, evidente che la completezza e l'attendibilità della documentazione dovrà essere intesa non in senso "assoluto" bensì in rapporto ai debiti dichiarati e/o emersi in sede di verifica delle banche dati non avendo, come detto, una situazione contabile di riferimento.

Relativamente alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria – richiesta dall'art. 12 bis comma 4 L. S. - si ritiene necessario precisare che il parametro di riferimento non è

rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti della L.S.

Infatti, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) L.S. *"non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice."*

In altri termini il Legislatore, con questa disposizione, ha voluto sancire in modo tassativo il principio secondo il quale non è utilizzabile nella procedura liquidatoria il credito da pensione attraverso cui viene adempiuto il credito.

La pensione, però, è passibile di liquidazione in misura eccedente rispetto a ciò che occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Legislatore non rinvia all'art. 545 c.p.c., quindi il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento né tanto meno dalla misura della pensione minima, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta. È indubbio che non è possibile stabilire a priori in che misura un Giudice, nella procedura di liquidazione, consenta l'utilizzo della pensione per pagare i creditori. Per tale motivo si ritiene opportuno utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota di quinto della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia e la quota di 1/5 della parte eccedente la pensione minima sociale moltiplicata per il numero dei membri del nucleo familiare. Si precisa che viene considerata la pensione minima sociale in quanto rappresenta il minimo vitale riconosciuto. Per quanto riguarda le spese sostenute costantemente per la famiglia, la Sig.ra [redacted] ha dichiarato nel piano consegnato alla sottoscritta di destinare € 790,00 per il proprio sostentamento personale, così suddivise:

- spesa mensile per la locazione immobile: € 350,00;
- spesa mensile per la luce: € 30,00;
- spesa mensile per acqua: € 40,00;

- spesa mensile per gas: € 70,00;
- spesa mensile per cibo: € 300,00 (€ 10,00 al giorno).

Dalla consultazione delle banche dati Istat risulta che tali spese sono da considerare congrue.

STIPENDIO MENSILE	SPESE SOSTENUTE COSTANTEMENTE PER LA FAMIGLIA	DIFFERENZA	1/5
1.040,00	790,00	250,00	50,00

STIPENDIO MENSILE	PENSIONE MINIMA	DIFFERENZA	1/5
1.040,00	992,00	48,00	9,60

Pertanto il reddito disponibile per la procedura liquidatoria, rappresentato dalla media dei due valori, è pari ad € 29,80.

Si può affermare, pertanto, che il piano del consumatore è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per i seguenti motivi:

- <u>dal punto di vista temporale:</u> l'art. 14 quinquies comma 4 L. n. 3/2012 stabilisce che *"la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda."* Il piano della Sig.ra [redacted] ha una durata di 120 mesi, pari a 10 anni.
- <u>dal punto di vista dell'importo restituito ai creditori:</u> sulla base delle considerazioni suddette il reddito mensile disponibile per la liquidazione è pari ad € 29,80. La Sig.ra [redacted], considerate le spese necessarie per il proprio sostentamento, mette a disposizione ogni mese € 250,00, garantendo, così, la restituzione di un importo maggiore dei propri debiti.

G. VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA

La scrivente, al fine di formulare un giudizio di veridicità dei dati contenuti nella proposta, ha effettuato un riscontro documentale con le attività di verifica di seguito esposte.

ATTIVO

L'attivo è rappresentato dalla pensione mensile pari ad € 1.040,00.

PASSIVO

Dai documenti allegati alla proposta e dalle risposte ottenute dalla scrivente da parte dei creditori nella fase di riconciliazione dei debiti / crediti (allegati da 6 a 9) emerge la seguente situazione debitoria:

creditore	valore nominale originario	pagato	debito residuo
Spese procedura	€ 3.635,00		€ 3.635,00
Fondo spese imprevisti (interessi equitalia, altre spese, eccc)	€ 647,43 nel caso in cui alla Sig.ra [redacted] non sia richiesto di adempiere al debito del [redacted] - € 657,90 in caso contrario.		€ 647,43 nel caso in cui alla Sig.ra [redacted] non sia richiesto di adempiere al debito del [redacted] - € 657,90 in caso contrario.
dott. Andrea Sismondi	€ 1.040,00	€ -	€ 1.040,00
[redacted]	€ 350,00		€ 350,00
condominio	€ 210,00		€ 210,00
[redacted]	€ 44.688,00	€ 14.958,00	€ 29.730,00
[redacted] n..... 7506	€ 4.000,00	€ 100,00	€ 3.900,00
[redacted] n. 6702 07** *** *936	€ 1.500,00	€ 158,00	€ 1.362,00
[redacted] n. [redacted]	€ 13.408,08	€ 6.473,28	€ 6.934,80
CESSIONE QUINTO [redacted]	€ 24.000,00	€ 3.000,00	€ 21.000,00
[redacted] scoperto conto corrente n. [redacted]	€ -	€ -	€ 3.600,00
[redacted] carta revolving			€ 1.462,00
[redacted]			€ 6.200,00

Oltre alla situazione debitoria sopra esposta vi saranno anche i compensi:

- del Dott. [redacted] che ha svolto attività di ausilio nella redazione del piano del consumatore.

- dell'OCC, che sarà liquidato sulla base di quanto disposto dall'art. 15, comma 9, LS e cioè: *"Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento"*. Sulla base di quanto sopra esposto, applicando l'art. 5 del DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GU n. 722 del 26/3/12 e, in particolare, il comma 1 (liquidazione dei beni) tali compensi possono essere sommariamente individuati in €. 3.635,00 circa (valutati su attivo=30.000,00 passivo = 30.000,00).

Tali compensi saranno liquidati dal Giudice Delegato secondo le vigenti disposizioni e saranno prelevati in prededuzione sui proventi della liquidazione, con la possibilità di ricevere acconti.

La sottoscritta dà atto dell' impegno della sovraindebitata a pagare tutti quei creditori al momento non conosciuti ma il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla omologa.

H. FATTIBILITA' DEL PIANO

Alla luce delle considerazioni sopra rilevate, ai fini della valutazione di fattibilità del piano, e quindi dell'adempimento degli obblighi assunti, la scrivente professionista ha provveduto ad accertare quanto segue:

a) se l'attivo patrimoniale proposto alla massa sia stato correttamente identificato e quantificato;

b) se i debiti della massa siano stati adeguatamente identificati e quantificati, con corretta attribuzione del grado di privilegio;

c) se, alla luce degli elementi disponibili alla data di redazione della presente relazione e sulla base di un approccio metodologico valutativo rigorosamente prudenziale, sia ragionevole desumere che il piano del consumatore possa essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita, nei termini indicati dalla proposta; ossia se l'attivo, negli elementi costituenti sotto il profilo quali-quantitativo, si configuri con sufficiente probabilità adeguato a coprire le spese della procedura e i debiti come

identificati e quantificati alla data di presentazione della proposta stessa, nei tempi ivi indicati.

Posto che gli aspetti di criticità di cui ai punti a) e b) sono già stati oggetto di analisi dalla scrivente nei paragrafi precedenti - da cui emerge che l'importo mensile offerto costituisce il 24,04% della pensione percepita e che tale importo risulta sostenibile per il debitore, tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare - restano, pertanto, da svolgere le seguenti considerazioni riguardo al punto c).

Si deve premettere a questo riguardo che, per quanto riguarda i tempi, la proposta prevede una durata del piano di 10 anni a partire dalla data di omologa. Tale periodo deve considerarsi compatibile con la speranza di vita della sovraindebitata, quantificata in circa 19 anni, tenuto conto dell'età del debitore e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile pubblicata dalle banche dati dell'Istat.

Tutto ciò premesso si considera il piano fattibile.

I. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE

Premesso tutto quanto sopra il sottoscritto

VISTI

- il piano del consumatore;
- i documenti allegati;
- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;
- ulteriori documenti e dati disponibili come elencato in allegato;

ATTESTA

la fattibilità del piano del consumatore ex art. 9 comma 2.

In fede.

Empoli, 02/04/2015

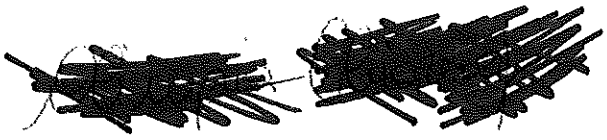

ALLEGATI:

1. Autocertificazione della Sig[redacted]lle cause dell'indebitamento;
2. Centrale rischi;
3. Centrale allarme interbancaria;
4. Ctc;
5. Crif;
6. Risposta [redacted]
7. Risposta [redacted]l;
8. Risposta [redacted];
9. Risposta [redacted]